



# COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 del 25/01/2023

**ORIGINALE**

---

OGGETTO: **APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1  
COMMI 227/229 LEGGE 197/2022**

---

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **Gennaio** alle ore **18:30**, convocato con le prescritte modalità, in videoconferenza come da regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 12 del 27/04/2022 si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	VOGLI MASSIMILIANO	P
FELICANI MAURA	P	ROMEO MARIO	P
PANCALDI ALESSIA	P	TARTARI LUCA	P
CARLOTTI LUCA	P	MAZZINI SARA	P
DALLE DONNE FABIO	P		
LAMBERTINI FRANCESSO	P		
GHEDUZZI MARCO	P		
FIORINI MORENO	A		
GUERCIO SALVATORE	P		

Totale presenti: **12**

Totale assenti: **1**

Sono presenti gli Assessori Esterni: FERRETTI STEFANO, BARONE VINCENZO.

Assenti giustificati i signori: FIORINI MORENO.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, **CRISO MARIO**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

CARLOTTI LUCA  
GHEDUZZI MARCO  
MAZZINI SARA

**OGGETTO:****APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1 COMMI 227/229 LEGGE 197/2022**

Consiglieri presenti e votanti n. 12.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Stefano Ferretti che relaziona.

**IL CONSIGLIO COMUNALE****VISTE le seguenti deliberazioni:**

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2022 avente per oggetto "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023- 2025"
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23/12/2022 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART.151 DEL D.LGS.267/2000 E ART.10 D.LGS.118/2011)";

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenda delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it).

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

**RITENUTO CHE:**

- l'applicazione dello "stralcio parziale", pur se relativo a somme già interamente stralciate dal bilancio del Comune di Malalbergo e quindi senza effetti diretti sugli attuali equilibri di bilancio dell'ente, depotenzi la fedeltà fiscale dei contribuenti ponendo serie problematiche sulla tenuta degli equilibri futuri e sulla capacità di riscossione dei crediti;
- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, dei benefici previsti per l'adesione alla definizione agevolata di cui al comma 231 dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231, a condizione che il contribuente aderisca entro i termini e condizioni previste dalla norma;

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie

**INDIVIDUATO** il Responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del settore Economico Finanziario, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

**ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Al. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**ACQUISITO** parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento "de quo";

Dato atto che gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti (Consiglieri: Mario Romeo, Luca Tartari e Sara Mazzini), dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale;

## **DELIBERA**

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. Con successiva e separata votazione, voti n. 9 favorevoli, n.0 contrari, n. 3 astenuti (Consiglieri: Mario Romeo, Luca Tartari e Sara Mazzini) dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.

La seduta termina alle 19:23.

\*\*\*\*



## **COMUNE DI MALALBERGO**

Provincia di Bologna

### **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 25/01/2023**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1 COMMI 227/229 LEGGE  
197/2022**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**

**IL SINDACO**

GIOVANNINI MONIA

**FIRMATO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Proposta N° 2/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1 COMMI 227/229 LEGGE 197/2022

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole                       Contrario

Data 18/01/2023	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267,

Favorevole                       Contrario

Data 18/01/2023	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

**Comune di Malalbergo**  
**Revisore Unico**  
**Verbale n. 1 del 17/01/2023**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1  
C.227/229 L.197/2022**

**PREMESSA**

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di gennaio, il Revisore Unico Dott. Raffaele Pepe per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del diniego stralcio parziale art.1 c.227/229 L.197/2022;

Visto che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it).

## CONSIDERATO

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- l'applicazione dello "stralcio parziale", pur se relativo a somme già interamente stralciate dal bilancio del Comune di Malalbergo, mina la fedeltà fiscale e depotenzia enormemente la capacità di riscossione delle entrate ponendo serie problematiche sulla tenuta degli equilibri futuri;
- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, dei benefici previsti per l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 23, qualora ovviamente il contribuente aderisca entro i termini e condizioni previste dal medesimo articolo;

### Esprime

parere favorevole all'approvazione della deliberazione di non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Si raccomanda:

- di inviare copia della deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

- di inviare la deliberazione in oggetto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Modena Lì, 17/01/2023

Il revisore unico  
Dott. Raffaele Pepe  
(Firmato digitalmente)